

## **IL NUOVO SISTEMA DI SOSTEGNO NAZIONALE ALLA RICERCA INDUSTRIALE**

Nel Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297".

Con tale provvedimento si rende operativo, a decorrere dal 17 febbraio 2001, uno dei cardini della riforma del sistema nazionale della ricerca realizzata in questi ultimi 3 anni dal Ministero: il riordino e la razionalizzazione di tutto il sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MURST e, sinora, regolato da una miriade di norme e regolamenti susseguitesisi in un arco temporale di oltre 30 anni. Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 46/82 (artt.1-13), alla legge n. 488/92 (versante ricerca), alla legge n. 346/88, alla legge n. 196/97 (art. 14), alla legge n. 449/97 (art. 5).

Il decreto n. 593 elimina dall'ordinamento tutte le precedenti normative in materia, riunendo in un unico testo regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto alle imprese che investono in R&S. Il testo del decreto è stato sottoposto alla necessaria approvazione della Unione Europea la quale, dopo attenta e prolungata valutazione, ne ha riscontrato la compatibilità con le regole comunitarie in tema di parità di concorrenza tra imprese nel mercato europeo.

Il decreto si compone di 23 articoli il cui contenuto viene illustrato qui di seguito nel dettaglio.

### **AMBITO OPERATIVO**

L'articolo 2 del decreto, in coerenza con il dettato del decreto legislativo n. 297/99, precisa l'ambito operativo dell'intervento del MURST: in relazione alle definizioni comunitarie in materia, il sostegno ministeriale riguarderà le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purchè necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente.

Con ciò viene chiarito l'ambito di intervento del MURST rispetto a quanto di competenza del Ministero dell'Industria il quale, con la prossima riforma del proprio Fondo per l'Innovazione Tecnologica, si concentrerà sulle attività di prevalente sviluppo precompetitivo.

Ai fini di un miglior coordinamento delle due Amministrazioni è previsto il reciproco trasferimento di quelle domande di agevolazione che fossero presentate al Ministero non competente, facendo comunque salva la data di presentazione delle domande stesse.

### **MODALITA' PROCEDURALI**

Tutti gli interventi ricompresi nel decreto n. 593 sono regolati secondo solo tre tipologie procedurali: valutative, negoziali, automatiche, in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98.

Con tipologie valutativa, sono regolati gli interventi a sostegno di progetti di ricerca e/o formazione autonomamente presentati dai soggetti ammissibili (cd. interventi bottom up). Tale procedura prevede una fase di valutazione, sia economica, sia scientifica, condotta dagli organi ministeriali prima della concessione dell'agevolazione e riguarda quelle domande di finanziamento la cui complessità rende necessaria una fase di questo tipo.

Con tipologia negoziali, sono regolati gli interventi a sostegno dei progetti proposti sulla base di iniziative di programmazione definite dal Ministero direttamente o in accordo con altri soggetti pubblici (cd. interventi top down). L'intervento è in tutto simile al precedente, solo prende avvio da una iniziativa ministeriale (es.: bando di gara) cui seguono la ricezione dei progetti e la loro relativa valutazione.

Con tipologia automatica, sono regolati quegli interventi, peraltro già noti, diretti a favorire le PMI che assumono personale di ricerca, che commissionano attività di ricerca a strutture del mondo della ricerca pubblica (ivi compresi i laboratori dell'albo del Ministero), che concedono borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca; con la stessa tipologia automatica, sono altresì regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università e Enti di ricerca presso PMI. Come è evidente, si tratta di interventi già ricompresi nella legge n. 196/97 e nella legge n. 449/97 e che ora vengono riorganizzati nel decreto n. 593. Per la loro caratteristica, tali interventi possono fare a meno di una preventiva valutazione nei contenuti, bensì danno luogo alla immediata concessione dell'agevolazione, per trasferire alla fase successiva lo svolgimento attento delle attività di controllo.

## **IL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA**

Tutti gli interventi disciplinati dal decreto n. 593 graveranno su un unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il già noto Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, esistente dal 1968.

Una delle novità più importanti introdotte dal decreto legislativo n. 297/99 riguarda la gestione del FAR: infatti, non sarà più l'IMI ad assicurare tale gestione ed a svolgere in via esclusiva le attività di valutazione e gestione delle domande di finanziamento, così come era previsto in vigore della legge n. 46/82. La gestione contabile del Fondo è ora assicurata direttamente dal Ministero, mentre per le attività di istruttoria economico-

finanziaria il MURST ha allargato il panorama dei soggetti competenti a 10 raggruppamenti bancari, tra i quali l'impresa richiedente sceglierà la struttura che svolgerà la valutazione e la gestione del progetto.

Per gli aspetti di natura tecnico-scientifica, il MURST continuerà ad avvalersi degli esperti ricompresi nel proprio apposito albo.

### **SOGGETTI AMMISSIBILI AGLI INTERVENTI**

I soggetti ammissibili agli interventi disciplinati dal Decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 sono elencati al comma 1 dell'articolo 5 il quale, pur destinato a regolare una specifica fattispecie, contiene la modalità procedurali che il decreto estende alla maggior parte degli interventi in esso contenuti.

In coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 297/99, il panorama dei soggetti ammissibili è stato notevolmente semplificato e razionalizzato, rispetto alla normativa previgente. Sono, dunque, ammissibili i seguenti soggetti, ove abbiano stabile organizzazione nel territorio nazionale:

1. le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
2. le imprese esercenti attività di trasporto;
3. le imprese artigiane;
4. i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
5. i consorzi e le società consortili, composti in qualsivoglia modo, purchè con partecipazione finanziaria maggioritaria dei soggetti sopra elencati; il limite di tale partecipazione scende al 30% ove la struttura consortile abbia sede in una delle aree cd. depresse del territorio nazionale;
6. i parchi scientifici e tecnologici, di cui ad uno specifico elenco del MURST.

Con la legge finanziaria 23 dicembre 2000 sono stati, altresì, considerati ammissibili gli enti di ricerca a carattere regionale e i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale. Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali è, altresì, previsto che restano ammissibili anche le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui alla legge n. 46/82. Si tratta di un numero limitato di soggetti, il Ministero partecipa nella compagine azionaria, ma che lo stesso decreto legislativo n. 297/99 ne ha previsto l'uscita: quindi, sino al completamento di tali operazioni di privatizzazione tali soggetti potranno continuare a fruire degli interventi disciplinati dal decreto n. 593.

Una delle novità di maggiore significato risiede nell'opportunità, finora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca). Tale innovazione rappresenta

un importante passo avanti nel processo di integrazione delle reti di ricerca nazionale e, quindi, in quella possibilità di collaborazione e coordinamento che costituisce uno dei fattori di successo dei sistemi-ricerca dei paesi maggiormente progrediti.

Sino ad ora, le legge consentivano tali collaborazioni solo ove assumessero la forma di una struttura consortile, oppure lasciando al soggetto pubblico un ruolo di sub-contraente. Con il decreto n. 593, invece, l'impresa e l'Università (o l'Ente) potranno condurre in modo congiunto un singolo progetto, con evidenti vantaggi per la riuscita dello stesso.

E' comunque previsto che l'impegno finanziario sia sostenuto in misura prevalente dal soggetto industriale; tuttavia, ove il progetto si realizzi in una delle aree depresse del territorio nazionale, la partecipazione industriale può limitarsi al 30% dell'impegno finanziario complessivo del progetto. La motivazione risiede nella necessità di favorire tali collaborazioni, specie in zone, quali quelle meridionali, dove più consistente è la presenza di istituzioni scientifiche rispetto ad imprese che investono in R&S.

#### GLI INTERVENTI CON PROCEDURA VALUTATIVA

Il titolo II (articoli da 5 a 11) disciplina le attività finanziabili con procedura di carattere valutativo: si tratta di iniziative proposte direttamente dai soggetti ammissibili e dagli stessi autonomamente realizzate. Prima di vedere nel dettaglio le tipologie di progetto proponibili, analizziamo la procedura di valutazione che, come detto, è comune a tutti gli interventi ricompresi al titolo II (ed anche al titolo III), salvo evidenziare successivamente le caratteristiche proprie degli specifici interventi. La procedura

La domanda di finanziamento deve essere presentata al MURST, utilizzando gli schemi pubblicati unitamente al Decreto n.593. Tra gli altri aspetti, il richiedente deve evidenziare, nella articolata descrizione del progetto, i caratteri di innovatività, originalità e utilità industriale dello stesso, nonché la propria capacità tecnico-economica nel condurre le attività di ricerca indicate.

Solo per le grandi imprese (non rientanti nei parametri di PMI) deve essere altresì evidenziato il carattere incentivante dell'aiuto ministeriale. Tale aspetto deriva dalle normative comunitarie che impongono ai singoli Stati nazionali di non finanziare attività di ricerca alle imprese di grandi dimensioni che non sia di carattere addizionale rispetto a quella dalle stesse ordinariamente condotta. Per tali motivi, le imprese debbono dimostrare che il progetto cui si riferisce la domanda di finanziamento viene realizzato proprio perchè sussiste la possibilità di ottenere una agevolazione pubblica, in assenza della quale il progetto non sarebbe stato realizzato oppure sarebbe stato comunque realizzato ma con modalità, tempi, obiettivi più modesti.

Tale aspetto rappresenta, per i progetti delle grandi imprese, un elemento di ammissibilità, la cui sussistenza viene dal Ministero (e in particolare dal Comitato di cui si dirà appresso) valutata prima di procedere alla normale istruttoria del progetto.

Le PMI, dal canto loro, sono esentate, sempre per espressa disposizione comunitaria, dall'evidenziare tale elemento, il quale si ritiene comunque sussistente già nel momento in cui la PM decide di procedere ad un investimento in R&S.

Accanto alla documentazione descrittiva del progetto e della struttura industriale che lo realizzerà, il richiedente deve produrre una autocertificazione nella quale si dichiara il possesso dei due parametri indicati all'Allegato 1 al decreto MURST n. 593: sono parametri tesi a stabilire la affidabilità economico-finanziaria del richiedente, e riguardano un determinato rapporto tra il capitale netto dell'azienda e il costo del progetto (depurato della quota di intervento pubblico), nonché un determinato rapporto tra oneri finanziari e fatturato. Solo i soggetti che autocertifichino il possesso di entrambi i parametri possono presentare domanda di finanziamento; agli altri tale possibilità è categoricamente preclusa. Inoltre, le PMI devono anche produrre una autocertificazione relativa al possesso di quei requisiti che la UE ha individuato al fine di attribuire ad un'impresa la caratteristica di PMI. Si tratta di tre parametri che debbono essere posseduti contemporaneamente:

- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
- non essere controllati per più del 25% da un soggetto di grandi dimensioni.

L'articolo 21 del decreto riporta nel dettaglio la definizione di Piccola e Media Impresa, così come disciplinata in sede comunitaria.

Per la valutazione delle domande di finanziamento, il Ministero si avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria, esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca proposto.

Competente ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento è un Comitato Tecnico, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 297/99 e composto da undici membri, di cui sei designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e gli altri 5 designati, uno ciascuno, dai Ministri dell'Ambiente, del Tesoro, della Sanità, delle Politiche Agricole, dell'Industria.

Ricevuto il progetto e verificata la regolarità formale, il Ministero lo trasmette ad un esperto scientifico appositamente nominato dal Ministero stesso per la valutazione del progetto stesso ed individuato all'interno di un apposito albo ministeriale; il progetto viene,

altresì, trasmesso ad un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell'ambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati per tali compiti con il Ministero.

Per i soli progetti proposti da grandi imprese, il Comitato ne valuta preventivamente la sussistenza del sopra descritto requisito di addizionalità: solo ove ne venga accertata la sussistenza, il Comitato dà il via all'istruttoria designando l'esperto scientifico.

L'esperto scientifico e la banca conducono l'istruttoria del progetto, recandosi anche presso l'impresa proponente e formulando al Ministero entro 60 giorni il proprio parere circa la finanziabilità del progetto.

In particolare, la banca valuterà la capacità economico-finanziaria del proponente a condurre il progetto secondo le modalità descritte, nonché le ricadute economico-occupazionali del progetto; l'esperto, dal canto suo, concentrerà la propria attività sugli aspetti scientifici del progetto, valutando il carattere di innovatività e originalità rispetto allo stato dell'arte del settore cui si riferisce il progetto, nonché la congruità e la pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto stesso.

Ricevute le relazioni istruttorie, il Ministero le trasmette alla prima riunione utile del Comitato (che si riunisce con cadenza almeno mensile): in tale sede il Comitato proporrà (con parere necessario ma non vincolante) al Ministero il provvedimento da adottarsi. Ove si decida per la concessione dell'agevolazione, la banca predetta si occuperà della stipula del contratto di finanziamento e della gestione dello stesso, unitamente allo stesso esperto prima indicato

Importante è sottolineare che il provvedimento ministeriale potrebbe concludersi nel senso di una accertata prevalenza delle attività di sviluppo precompetitivo rispetto a quelle di ricerca industriale. In tal caso, sussistendo come già visto la competenza del Ministero dell'Industria, il MURST trasmetterà il progetto allo stesso MICA completo di relazioni istruttorie e facendo comunque salva la data di presentazione della domanda.

#### *Le forme e le misure dell'agevolazione*

Il decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 ha stabilito le forme delle agevolazioni e i relativi limiti nel pieno rispetto di quanto imposto dalle normative comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla R&S. Al riguardo, la relativa disciplina comunitaria del febbraio del 1996 prevede che l'aiuto nazionale nei confronti della fase di "ricerca industriale" non debba superare il 50% (in Equivalente Sovvenzione Lorda) dei costi ammissibili; nei confronti della fase di "sviluppo precompetitivo" il limite non deve essere superiore al 25% (in ESL). Il concetto di Equivalente Sovvenzione Lorda rappresenta un sistema di calcolo finalizzato a equiparare, da un punto di vista finanziario, le intensità di aiuto che i singoli Stati

nazionali possono definire. In altre parole, lo Stato nel fissare il proprio limite di intervento deve assicurare che tale limite, calcolato in ESL, non superi i valori imposti dalla UE.

Così ha fatto il MURST: sono stati fissati dei limiti all'intervento, nelle varie forme previste (fondo perduto, credito agevolato, contributo in conto interessi) che, rielaborati secondo il calcolo ESL, rispettano il limite comunitario.

Orbene, per quello che riguarda il sostegno disciplinato all'articolo 5, il MURST mantiene la classica forma di intervento combinato: fondo perduto+credito agevolato., secondo i seguenti limiti:

| <b>FASE DI ATTIVITA'</b> | <b>INTERVENTO MURST</b>                      | <b>ESL</b> |
|--------------------------|--|------------|
| Ricerca industriale      | 25% fondo perduto + 70%<br>credito agevolato | 50%        |
| Sviluppo precompetitivo  | 10% fondo perduto + 70%<br>credito agevolato | 25%        |

Sempre in linea con le normative comunitarie, si prevede la possibilità di riconoscere una quota a fondo perduto pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni, che qui di seguito si elencano:

1. 10% per i progetti proposti da PMI;
2. 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. a) del Trattato UE;
3. 5% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87, par.3, lett. c) del Trattato UE;
4. 10% per i progetti che prevedano una collaborazione con partner comunitari o con Università e/o Enti pubblici di Ricerca.

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che comunque non possono superare il 25%, si andrà ad aumentare la quota di fondo perduto e a diminuire in misura corrispondente la quota di credito agevolato. Tornando alla tabella sopra inserita, l'intervento del MURST in tali casi sarà così definito:

| <b>FASE DI ATTIVITA'</b> | <b>INTERVENTO MURST</b>                      | <b>ESL</b> |
|--------------------------|--|------------|
| Ricerca industriale      | 50% fondo perduto + 45%<br>credito agevolato | 75%        |
| Sviluppo precompetitivo  | 35% fondo perduto + 45%<br>credito agevolato | 50%        |

**Il credito agevolato è, al momento, riconosciuto al tasso del 2% fisso all'anno.**

Un'altra delle novità discendenti dal riordino delle varie normative sinora operanti per il sostegno alla ricerca, riguarda i progetti che si realizzano nelle aree depresse del territorio nazionale. Per tali progetti, il decreto n. 593 prevede che il proponente possa chiedere che l'intervento del MURST, sempre nei limiti ESL sopra ricordati, assuma esclusivamente la forma del fondo perduto. In tali casi la quota di fondo perduto corrisponde pressochè esattamente al limite ESL; sono altresì riconoscibili le quote di agevolazione aggiuntive, negli stessi limiti sopra riportati. In considerazione di ciò, per i progetti in questione, l'intervento del MURST sarà così articolato:

| <b>FASE DI ATTIVITA'</b>       | <b>INTERVENTO MURST</b>  | <b>ESL</b>               |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Ricerca industriale</b>     | <b>50% fondo perduto, sino al 75% in caso di maggiorazioni</b> | <b>50% (sino al 75%)</b> |
| <b>Sviluppo precompetitivo</b> | <b>25% fondo perduto, sino al 50% in caso di maggiorazioni</b> | <b>25% (sino al 50%)</b> |

Ulteriore possibilità a disposizione del proponente consiste nella facoltà di richiedere, in alternativa alle tipologie di intervento ora descritte, il sostegno del MURST nella forma del contributo in conto interessi. Si tratta di una particolare forma di intervento (dapprima prevista soltanto per i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di Lire, ed ora estesa a tutti progetti) che agevola il rimborso degli interessi gravanti su di un finanziamento direttamente concesso da uno dei soggetti bancari all'uopo convenzionato con il Ministero. In altre parole, il finanziamento viene concesso direttamente da un soggetto bancario con la propria provvista e con le proprie modalità, cui va ad aggiungersi una quota del MURST a fondo perduto e una quota MURST di contributo in conto interessi pari all'85% del tasso di riferimento vigente. In questi casi il progetto sarà agevolato nel modo seguente:

| <b>FASE DI ATTIVITA'</b>       | <b>INTERVENTO MURST</b>  | <b>ESL</b> |
|--------------------------------|--|------------|
| <b>Ricerca industriale</b>     | <b>25% fondo perduto + 55% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi</b> | <b>50%</b> |
| <b>Sviluppo precompetitivo</b> | <b>10% fondo perduto + 50% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi</b> | <b>25%</b> |

Si applicano, anche in questi casi, le agevolazioni aggiuntive che determineranno un intervento così articolato:

| <b>FASE DI ATTIVITA'</b>       | <b>INTERVENTO MURST</b>  | <b>ESL</b> |
|--------------------------------|--|------------|
| <b>Ricerca industriale</b>     | <b>50% fondo perduto + 30% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi</b> | <b>75%</b> |
| <b>Sviluppo precompetitivo</b> | <b>35% fondo perduto + 25% credito bancario assistito da contributo Murst in c/interessi</b> | <b>50%</b> |

#### *I costi ammissibili*

Le tipologie di costo ammissibile sono stabilite in coerenza con quanto previsto dalle già richiamate normative comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla R&S:

1. Spese di personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
2. Spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del 60% del costo personale;

3. Strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente impiegate nell'attività di ricerca;
4. Consulenze e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della ricerca.

Tutti i costi decorrono dalla data del decreto ministeriale di concessione del finanziamento e comunque dal 90° giorno successivo alla data di presentazione del progetto al MURST. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da imprese e soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca) si prevede che questi ultimi possono rendicontare i costi marginali da essi sostenuti, a fronte dei quali il MURST interverrà comunque con gli stessi limiti imposti ai soggetti industriali. La soglia dei 7,5 milioni di euro

L'articolo 5 del decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 disciplina, come abbiamo visto, la tipologia di un classico progetto di ricerca, presentato e realizzato autonomamente dal soggetto e ammissibile e per il quale, si ricorda, non sussistono scadenze temporali di sorta né aree tematiche predefinite.

In tale quadro, una delle novità certamente più significative introdotte dal Decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 consiste nel limite dei 7,5 Meuro (circa 15 miliardi di lire) di costo che i progetti presentati nell'anno da un singolo richiedente non debbono superare.

In altre parole, il singolo soggetto industriale non può proporre nell'anno al Ministero progetti il cui costo complessivo superi l'importo totale sopra riportato.

Tale nuova disposizione deriva dalla necessità, per il Ministero, di poter amministrare le proprie risorse con maggiore razionalità e maggiore garanzia per le PMI che presentano spesso progetti di importi limitati e debbono, per quanto possibile, trovare soddisfazione, nelle disponibilità pubbliche.

Al contempo, si avverte la necessità di una migliore programmazione della propria attività di ricerca da parte dei soggetti di grandi dimensioni, al fine di proporre al Ministero le iniziative di reale interesse strategico per l'azienda e per il Paese.

In considerazione di ciò, il decreto n. 593 all'articolo 6 prevede che i progetti di importo superiore ai 7,5 Meuro, o quel progetto che con il proprio importo determina, unitamente ai progetti già presentati, il superamento di tale soglia, dovranno essere presentati esclusivamente in due momenti dell'anno: tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio. In prima attuazione, per l'esercizio 2001, la scadenza di gennaio è spostata al mese di marzo.

Inoltre, nell'esercizio precedente, ed entro il 30 ottobre, gli stessi soggetti che intendono proporre, nell'anno successivo, progetti di tali dimensioni, debbono presentare al Ministero un documento illustrativo delle linee programmatiche della propria attività di ricerca e

innovazione nel medio periodo. Ciò al fine di consentire al Ministero di programmare le proprie risorse, agevolando allo stesso tempo quei progetti che rientrano nelle linee strategiche dell'azienda.

I progetti così ricevuti saranno attentamente preselezionati al fine di individuare quelli da avviare alla attività istruttoria, che si svolgerà così come già descritto per i progetti disciplinati all'articolo 5 del decreto n. 593. Gli altri interventi con procedura valutativa (articoli da 7 a 11 del decreto) Negli articoli da 7 a 11 del decreto MURST n. 593 dell'8.8.00, vengono disciplinati gli interventi di sostegno su altre specifiche tipologie di progetto. Vediamole nel dettaglio. Progetti svolti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale (art. 7)

All'articolo 7 il decreto disciplina quelle tipologie di progetti a suo tempo previsti dalla legge n. 22/87, ossia i progetti di ricerca che vengono realizzati nell'ambito di accordi intergovernativi di cooperazione (esempio tipico è dato dall'accordo "Eureka"). Per favorire la partecipazione italiana a tali accordi, come già la legge 22/87 prevedeva, la parte nazionale di tali progetti può essere agevolata dal MURST con le stesse forme dei progetti di cui all'art. 5. La particolarità consiste nella necessità che il progetto, per essere finanziato, oltre a possedere le caratteristiche sinora esaminate, sia accertato che rientri negli obiettivi posti dall'accordo intergovernativo di riferimento. L'intervento agevolativo del MURST sarà realizzato nella forma del contributo nella spesa, naturalmente secondo i già visti limiti posti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla R&S. Progetti di formazione (art. 8)

Come già con la precedente normativa di sostegno, il decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 prevede interventi a sostegno delle attività di formazione che i soggetti ammissibili realizzano nei confronti del proprio personale di ricerca: ricercatori e tecnici.

Per tali progetti la procedura di valutazione e gestione è in tutto identica a quella esaminata per i progetti di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto, con l'avvertenza che in materia di aiuti di Stato alla formazione esiste una apposita disciplina comunitaria che il MURST ha dovuto rispettare in particolare per quanto riguarda i limiti finanziari del sostegno.

Ai sensi di tale normativa, il MURST sosterrà tali progetti nella forma del contributo nella spesa e nel limite del 50% dei costi ammissibili: tale limite può elevarsi di un 20% per progetti proposti da PMI, di 10% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato UE, di un 5% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE.

Anche le tipologie dei costi ammissibili sono indicate in coerenza con la norma comunitaria: pertanto, saranno ammissibili il costo del personale docente, le spese di trasferta dei docenti e dei discenti, strumenti e attrezzature di nuovo acquisto, le attività di consulenza.

Infine, il decreto MURST prevede che il proponente, nello sviluppo delle attività di formazione, deve necessariamente avvalersi di strutture universitarie e/o degli enti pubblici di ricerca. Le modalità di valutazione e gestione di tali progetti si richiamano a quelle già viste all'articolo 5, con l'esclusione della disposizione relativa alla soglia. Progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (art. 9)

Con l'articolo 9, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/99, il MURST estende a tutto il territorio nazionale una misura di intervento sinora possibile, grazie alla legge n. 488/92, solo per le aree depresse del territorio: ci si riferisce al sostegno a progetti per la realizzazione di centri di ricerca, ossia progetti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, ecc., di infrastrutture all'interno delle quali il soggetto intende svolgere la propria attività di ricerca.

In particolare, il decreto in esame prevede che i soggetti ammissibili potranno, ai sensi della complessiva disciplina dettata dall'articolo 5, presentare classici progetti di ricerca comprensivi di costi per infrastrutture nuove o da ristrutturare: tali costi debbono essere collegati funzionalmente al progetto di ricerca proposto pena l'inammissibilità al finanziamento.

In tal modo, all'interno di un progetto di ricerca, e secondo le stesse modalità procedurali, nonchè gli stessi limiti e forme di intervento, potranno agevolarsi costi di progettazione e studi di fattibilità, acquisizione di aree e fabbricati, realizzazione di opere edili e infrastrutturali. In particolare, l'ammissibilità dei costi di progettazione e studi di fattibilità decorre dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Per essere ammissibile, il progetto deve, altresì, prevedere, lo sviluppo di attività di formazione per il personale di ricerca da impiegare all'interno del centro: per tali attività valgono le modalità descritte all'articolo 8 del decreto. Progetti di ricerca per il recupero di competitività (art. 10)

Con l'articolo 10 il decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 disciplina quel tipo di intervento sinora previsto, sempre nell'ambito della competenza del Ministero, dall'articolo 11 della legge n. 451/94. Con questi interventi, finanziati da apposite risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, si intende sostenere progetti di ricerca e/o formazione che

abbiano, oltre ai normali contenuti tecnico-scientifici, anche la finalità di restituire capacità competitiva e riorientamento a strutture industriali in difficoltà.

Si vuole, in altre parole, intervenire a sostegno di soggetti industriali che, magari uscite da processi di ristrutturazioni, tentano di acquisire una nuova competitività attraverso un forte impegno in ricerca e formazione.

La preliminare valutazione della situazione di contesto è lasciata ad una Commissione interministeriale MURST-Ministero del Lavoro; i progetti debbono essere presentati in una specifica scadenza annuale (28 febbraio) e ne è previsto il sostegno nella forma del contributo nella spesa, sempre secondo i limiti posti dalle normative comunitarie. Al di là degli aspetti specifici propri di tale forma di intervento, valgono anche per tali progetti le disposizioni relative alla valutazione e gestione dettate dall'articolo 5, ad esclusione della disposizione concernente la soglia. Progetti di ricerca per la nascita di nuove imprese (art. 11)

Si tratta di una delle più significative novità dell'opera di riforma del sistema di sostegno alla ricerca industriale. Il MURST intende favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di spin off dal mondo della ricerca pubblica: in altre parole si vuole agevolare quei professori, ricercatori universitari e di enti di ricerca che vogliono e siano in grado di trasformare un valido progetto di ricerca in una iniziativa imprenditoriale di potenziale successo.

Fenomeni del genere sono sicuramente più consoni ad abitudini, a contesti, a opportunità economiche maggiormente rinvenibili nei paesi di cultura anglossassone; tuttavia, è apparso opportuno al Ministero avviare un tentativo che, unito ad interventi di possibili altri soggetti istituzionali e non, rafforzi il processo di avvicinamento tra mondo accademico e mondo imprenditoriale, sino a quella contiguità che si manifesta proprio nella nascita di nuove imprese dal mondo dell'accademia.

Ispirato ad analogo intervento presente nell'ordinamento francese, il decreto prevede che professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca potranno, in ogni momento dell'anno, proporre al Ministero classici progetti di ricerca, eventualmente da realizzarsi con la collaborazione della stessa università, di imprese, di investitori di capitale di rischio.

I proponenti debbono, nel contempo, impegnarsi a costituire una società nei tre mesi successivi alla positiva selezione del progetto da parte del Ministero.

Il Ministero valuterà tali progetti attraverso una apposita commissione che si occuperà, oltre ai necessari contenuti tecnico-scientifici, di valutare il progetto sotto il profilo delle

potenzialità che potrà offrire alla nuova società che si va a costituire; in tale quadro si presterà particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo che i proponenti dovranno presentare in riferimento alla costituenda società, nonché a tutti gli aspetti inerenti la nuova iniziativa. Tra questi aspetti, saranno privilegiati quelle iniziative che vedano la partecipazione di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce un ruolo di straordinaria importanza nel processo di sostegno alla nascita di nuove imprese, ben sapendo quale rilievo tali società abbiano avuto in tante iniziative di successo in settori ad alta tecnologia, specie negli Stati Uniti.

Il sostegno del Ministero è previsto nella forma del contributo nella spesa, secondo i limiti comunitari, e comunque sino ad un massimo di 1 miliardo per progetto.

Naturalmente non deve dimenticarsi che si tratta di una forma di intervento da un lato di natura sperimentale, dall'altro sicuramente non sufficiente a garantire l'adeguato sostegno alla nuova società sino al suo ingresso sul mercato: il MURST, in ragione della propria competenza, non può spingersi oltre la conclusione del progetto di ricerca, ma è già prevista la possibilità di interventi successivi ad opera di altri soggetti (es.: Ministero Industria, Regioni, ecc.) .

### **GLI INTERVENTI CON PROCEDURA NEGOZIALE**

Gli articoli 12 e 13 compongono il titolo III del decreto MURST n. 593 dell'8.8.00, disciplinando gli interventi da realizzare secondo la modalità procedurale di tipo negoziale. Si tratta di interventi attraverso i quali il Ministero svolge la propria istituzionale attività di programmazione, definendo aree tematiche di intervento e modalità di realizzazione del sostegno. In altre parole, rientrano in questi articoli i cd. interventi top-down. Progetti di ricerca e formazione su bandi Murst (art. 12)

L'articolo 12 disciplina quegli interventi già noti, nell'ambito della legge n. 46/82, come i Programmi Nazionali di Ricerca successivamente realizzati attraverso modalità proprie degli interventi comunitari (call for proposal).

Con tale strumento, il Ministero individua specifiche aree tematiche e settori di intervento e predispone appositi bandi per invitare i soggetti ammissibili a proporre progetti nell'ambito dei quali verranno individuati i migliori.

A parte questa necessaria fase di programmazione, una volta ricevuti i progetti la relativa procedura di valutazione e gestione resta fissata dall'articolo 5 (per quanto riguarda la ricerca) e dall'articolo 8 per quanto riguarda la formazione.

L'intervento finanziario del Ministero nei confronti dei progetti prescelti è nella forma del contributo nella spesa: nei limiti comunitari per le attività di ricerca e al 100% dei costi per

la formazione. Ciò perchè, per la formazione, i destinatari della stessa non debbono avere già rapporti lavorativi con il proponente, bensì debbono essere selezionati all'esterni con procedura pubblica.

#### *Ulteriori iniziative di programmazione (art. 13)*

Sempre nel quadro della propria attività di programmazione, il Ministero può attivare specifici interventi in ricerca, recependo proposte di altre amministrazioni dello Stato, anche territoriali, o enti pubblici, al fine di perseguire specifici obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio. Anche tali progetti valgono le norme dell'articolo 5, ad eccezione della disposizione relativa al rispetto della soglia dei 7,5 Milioni di Euro.

### **GLI INTERVENTI CON PROCEDURA AUTOMATICA**

Il Titolo IV del Decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 disciplina gli interventi da realizzarsi attraverso una procedura di tipo automatico, e che, introdotti nell'ordinamento con l'art. 14 della legge n. 196/97 ("Pacchetto Treu") e l'art. 5 della legge n. 449/97, hanno incontrato il favore degli operatori e degli imprenditori, specie di piccola e media dimensione, favorendo attività routinarie ma di grande significato senza esporli a particolari difficoltà burocratiche.

La specificità di questi interventi di sostegno consiste nella completa eliminazione di ogni fase preventiva di valutazione di legittimità, a parte il necessario controllo formale, nel riconoscimento della agevolazione in tempi ridottissimi rispetto alla richiesta, nel soddisfacimento delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, nell'esercizio della valutazione e del controllo soltanto a valle della concessione.

#### *Assunzioni, borse di studio, commesse di ricerca (art. 14)*

Nella nuova versione prevista dal decreto, all'art. 14 si disciplina il sostegno alle seguenti attività:

1. assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
2. assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
3. attribuzione di specifiche commesse di ricerca.

Le domande potranno presentarsi nel periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno e la loro gestione seguirà le modalità dettate dal già noto decreto interministeriale Murst-Finanze-Tesoro n. 275 del 22 luglio 1998.

L'agevolazione sarà concessa, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie di volta in volta stabilite. In particolare, si prevedono le seguenti forme e misure di agevolazione:

1. 50 milioni di Lire, di cui 40 nella forma del credito di imposta e 10 nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione;
2. 50%, nella forma del credito di imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni annui per soggetto beneficiario;
3. 60%, nella forma del credito di imposta, dell'importo delle borse di studio.

E' importante sottolineare che le agevolazioni relative alle assunzioni e alla borse di studio rientrano nel regime "de minimis" dettato dalla relativa normativa comunitaria; in tal modo ogni soggetto beneficiario non potrà ricevere queste agevolazioni per un importo superiore ai 100.000 Euri per un periodo di tre anni, cui deve farsi rientrare ogni altra agevolazione ricevuta dallo stesso soggetto a titolo "de minimis".

Una delle novità che contraddistinguono l'intervento ai sensi dell'art. 14 del decreto in esame riguarda le commesse di ricerca affidate ai laboratori inseriti nell'albo di cui all'art. 4 della legge n. 46/82.

Con l'introduzione del decreto n. 593 dell'8.8.00 questo tipo di attività non sarà più agevolata attraverso la procedura sinora vigente e che prevedeva la presentazione e la valutazione di tutta una serie di documenti al fine di riconsocere l'agevolazione prevista.

A partire dall'anno 2001, varranno le già sperimentate norme di incentivazione automatica seguite in questi anni con l'art. 14 della legge n. 196/97 e con l'art. 5 della legge n. 449/97: soddisfacimento delle domande secondo l'ordine cronologico di pervenute, sino ad esaurimento risorse, e valutazione spostata all'fase successiva al riconoscimento dell'agevolazione. Naturalmente resta pienamente in vigore l'albo dei laboratori, così come resteranno in vigore le norme per il relativo aggiornamento; tuttavia l'agevolazione a sostegno delle commesse ai laboratori stessi (nonchè alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca) viene semplificata e potenziata. Infatti dal 2001 il Ministero riconoscerà una agevolazione pari al 50% dell'importo del contratto commissionato, sino ad un massimo di 400 milioni di Lire annui, e sarà il soggetto richiedente ad indicare se tale agevolazione dovrà essere concessa sottoforma di credito di imposta oppure di contributo nella spesa. La mobilità dei ricercatori (art. 15)

Come già avviato sperimentalmente negli anni scorsi, il MURST proseguirà, anche con il riordino, a favorire il trasferimento temporaneo di personale di ricerca presso soggetti industriali.

In particolare, l'articolo 15 del decreto MURST n. 593 dell'8.8.00 disciplina le modalità per la concessione di agevolazioni ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca che distacchino, per periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli enti nonché professori e ricercatori universitari presso i soggetti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2.

Il meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti interessati (soggetto distaccante, soggetto distaccato, soggetto ricevente) con oneri finanziari che restano a carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla regola comunitaria "de minimis": ciò significa che, la quota di retribuzione del soggetto distaccato che ecceda il limite di 200.000 milioni di Lire nel periodo di tre anni, sarà a carico del soggetto ricevente.

E' importante sottolineare come il decreto in questione preveda esplicitamente che il periodo di distacco deve considerarsi titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario, nonché per l'accesso alle fasce superiori per il personale di ricerca degli enti.

Ove l'Università e/o l'Ente Pubblico di Ricerca proceda ad assunzioni in sostituzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno della durata corrispondente al periodo del distacco, riceverà dal MURST, secondo procedura automatica, un contributo pari a 50 milioni di Lire annui per ogni unità di personale assunto. Premi specifici per PMI (art. 16) Infine, l'ultimo articolo, 16, del titolo IV, disciplina una nuova forma di intervento, diretto a favorire la partecipazione delle imprese di piccola e media dimensione alle iniziative finanziate dalla Unione Europea in tema di R&S.

In particolare, si prevede di concedere alle PMI che ottengano un finanziamento dalla UE per progetti di ricerca presentati nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in corso di esecuzione, un "premio" di 50 milioni per ciascun progetto beneficiante di un aiuto europeo non inferiore a 300 milioni di Lire; la concessione del premio è soggetta alla regola "de minimis".

Anche per la concessione di tale agevolazione, vale il meccanismo procedurale di carattere automatico, in base al quale si procederà al soddisfacimento delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie a tale misura destinate. Le domande dovranno essere presentate nel periodo tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e dovranno essere accompagnate da una documentazione attestante, tra l'altro, l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento con la UE; il contratto dovrà essere stipulato nel periodo che va dal 30 settembre dell'anno

precedente alla presentazione della domanda e sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione medesimo.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il Titolo V definisce, secondo prassi, le normali disposizioni transitorie e finali, ribadendo, in particolare, all'articolo 19 l'assenza di garanzie per la concessione delle agevolazioni, salvo per le anticipazioni che comunque non dovranno superare il 30% della complessiva agevolazione. Infine, l'articolo 23 stabilisce i termini di decorrenza delle singole norme: i progetti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 11, potranno presentarsi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; la disciplina degli articoli 14, 15, 16 troverà applicazione a decorrere dall'esercizio 2001.